

Città di Cantù



AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Ufficio Società Partecipate

**OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, COMPRESSE QUELLE
PER IL PERSONALE, DELLE SOCIETÀ' PARTECIPATE DAL COMUNE DI CANTU'**

in applicazione del D. Lgs. n. 175/2016

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

QUADRO NORMATIVO PRECEDENTE

Nella prospettiva del contenimento degli oneri di funzionamento delle partecipate, il legislatore ha progressivamente elaborato e introdotto alcuni vincoli e limiti concernenti il personale che spesso, anche in tali realtà, costituisce la principale voce di costo.

Le norme finalizzate al contenimento della spesa pubblica che hanno coinvolto le società di proprietà pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, sono norme che pongono obblighi procedurali nel reclutamento del personale, o che pongono limitazioni alle assunzioni di personale ed al ricorso alle consulenze esterne oltre che, più in generale, misure di contenimento del costo del lavoro del personale.

Particolarmente significativi i seguenti riferimenti normativi:

- Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112 (come modificato dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 e dal comma 557, art. 1 L. 147/2013)
- Art. 76, comma 7 D.L. n. 112/2008
- Art. 3 bis D.L. 138/2011 (come modificato dal D.L. n. 1/12 e dal comma 559, art. 1 L. 147/2013)
- Art. 1 commi 557-568 Legge di stabilità 2014

che hanno dettato indicazioni in merito alla pubblicizzazione del reclutamento del personale, all'assoggettamento delle società ai limiti e divieti tipici delle amministrazioni pubbliche, ed hanno imposto particolari profili di adeguatezza delle risorse umane a disposizione delle società.

In particolare l'art. 18 del D.L. n. 112/2008 ha disposto che le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottino, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001.

In applicazione di quanto sopra, le disposizioni che stabiliscono a carico delle pubbliche amministrazioni divieti e limitazioni alle assunzioni di personale si applicano anche alle rispettive società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, che:

- siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero
- svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero
- svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione, a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

L'art. 3 bis del D.L. 138/2011:

- ha disposto che le società affidatarie in house adottino, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi (nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie);
- ha stabilito l'applicazione delle regole concorsuali, previa adozione di un provvedimento da parte della società in house.

Ulteriori vincoli sono stati introdotti dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (Spending review) e dalla legge stabilità 2015.

Dopo alcuni anni in cui era stata prevista l'estensione alle società partecipate delle medesime regole definite per gli enti locali, è stata modificata radicalmente l'impostazione della disciplina, introducendo per le società a partecipazione pubblica totale o di controllo, l'obbligo di attenersi «al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale».

Da ciò l'adozione obbligatoria, da parte della società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali, di propri provvedimenti contenenti i criteri e le modalità di reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo; in particolare, le società totalmente pubbliche in house dovevano predisporre regole ispirate ai principi vigenti per l'accesso al pubblico impiego contenuti nell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.

La normativa previgente in materia di gestione del personale da parte delle società partecipate, prevedeva già la piena osservanza ed attuazione del principio della selezione pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pubblicità e di imparzialità.

Il legislatore ha elaborato un principio di riduzione progressiva dei costi di personale, da realizzare agendo su alcuni profili specificamente individuati.

In particolare l'art. 18, comma 2 bis, del DL n. 112/2008 modificato dal DL n.90/2014, disponeva che le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, si attenessero al principio di riduzione dei costi del personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

In tal modo il legislatore ha direttamente imposto alle aziende speciali, alle istituzioni ed alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, un obbligo generale di riduzione dei costi del personale, da realizzarsi mediante il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale negli organismi partecipati sulla base degli indirizzi predisposti dagli enti controllanti.

Con tale sistema, venuto meno l'obbligo in capo alle società partecipate di conformarsi alle disposizioni normative limitative in capo agli enti controllanti, è stato determinato in capo agli enti l'onere di dare indicazioni / regole alle quali le società partecipate dovevano conformarsi affinché fosse rispettato il principio di riduzione del costo del personale tenendo necessariamente conto delle disposizioni limitative ad esse imposte (Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 184 del 9/10/2014, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 170/2014/Par del 7/07/2014).

Con questa finalità il Comune di Cantù, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.03.2015 ha approvato il Regolamento per la disciplina dei controlli sulle partecipate (art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000), attuando un sistema di controlli multidisciplinare riguardante sia aspetti di regolarità amministrativa e contabile, che di verifica dell'andamento economico finanziario della società (al fine di rilevare possibili ripercussioni sull'ente locale), che aspetti tipici del controllo di gestione e del controllo strategico.

L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. n. 175/2016 - LA GESTIONE DEL PERSONALE NELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO.

L'articolo 18 comma 1 lett. e) e f), della legge delega di riforma n. 124/2015 (legge delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie) prevede, limitatamente alla materia della gestione del personale in servizio presso le società a partecipazione pubblica, le seguenti finalità ed obiettivi:

- 1) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi in relazione alle tipologie e finalità delle medesime società, introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati;
- 2) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità.

La materia della gestione del personale rientra nell'ambito dei molteplici obiettivi e misure strategiche che si è posta la riforma delle società a partecipazione pubblica finalizzata al riordino dell'intero sistema delle società a partecipazione pubblica.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 251/2016 ha stabilito l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli della Legge n. 124/2015, tra i quali anche il citato art. 18.

La stessa Corte Costituzionale ha però già chiarito che gli effetti dell'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di cui alla legge delega non si estendono alle relative disposizioni attuative. Anche il Consiglio di Stato (Commissione speciale – parere del 17 gennaio 2017) ha ribadito che i decreti già approvati, e quindi anche il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con D.Lgs. n. 175 del 9 settembre 2016 (in vigore dal 23.09.2016), “restano validi ed efficaci fino ad eventuale pronuncia della Corte che li riguardi direttamente, e salvi possibili interventi correttivi che nelle more dovessero essere effettuati”.

Le società a partecipazione pubblica sono quei soggetti rientranti nella definizione di cui all'articolo 2 del D. Lgs. n. 175/2016; cioè quegli organismi previsti dal titolo V del libro V del codice civile in cui una o più amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali, esercitano poteri di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

La medesima disciplina civilistica esplicita i casi in cui è possibile ritenere controllata una determinata società. Tali casi sono i seguenti:

- a) una società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con la medesima.

In attuazione della predetta normativa, le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, nell'effettuare il riordino della disciplina delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche, contiene alcune importanti disposizioni concernenti la gestione del personale in servizio presso le medesime società.

Lo scopo di tale intervento è principalmente quello di avviare un processo di semplificazione e razionalizzazione delle regole vigenti in materia, attraverso il riordino delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina generale organica.

Il Testo Unico, in più occasioni, insiste sul tema dei controlli, i quali più che mai sono utili e necessari al perseguimento dell'efficiente gestione della partecipazione pubblica, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, comma 2 D. Lgs. n. 175/2016)

Il riordino dell'intero settore è stato affrontato dalla medesima legge di riforma che si è posta, nel medio periodo, i seguenti obiettivi:

- a) realizzare nel medio periodo, la riduzione delle aree di intervento delle società pubbliche;
- b) eliminare o limitare le società pubbliche non in equilibrio economico;
- c) ridefinire il sistema di gestione del personale delle società a controllo pubblico;
- d) garantire che l'attività delle società a partecipazione pubblica sia maggiormente efficiente.

Nel lungo periodo gli obiettivi da raggiungere sono il miglioramento dei servizi erogati a cittadini e imprese; maggiore credibilità e trasparenza della pubblica amministrazione; favorire il migliore utilizzo delle risorse pubbliche, mediante l'efficiente allocazione delle stesse e la rimozione delle fonti di spreco.

L'art. 19 del Testo Unico individua le società a controllo pubblico tra i soggetti destinatari della normativa di riforma concernente la materia della gestione del personale presso le medesime società.

IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica detta una specifica disciplina in materia di gestione del personale, con particolare riguardo alle modalità assunzionali.

Nel dettaglio l'art. 19. D. Lgs. n. 175/2016 dispone:

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

Pertanto, fatte salve le disposizioni specificatamente previste dal citato decreto, al personale delle società a controllo pubblico, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme previste dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa incluse quelle relative ad ammortizzatori sociali, ai sensi della vigente normativa e del CCNL di riferimento.

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 2 costituisce dunque una deroga alla suindicata normativa civilistica nella materia del reclutamento del personale.

Il riferimento al diritto europeo deve tenere conto del «diritto a una buona amministrazione», diritto che è stato incluso tra i diritti fondamentali della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 41).

Questo diritto comporta la necessità di avere un'amministrazione imparziale, equa, efficiente, che ascolta i cittadini, che garantisce il diritto alla trasparenza delle decisioni ed il diritto di ottenere il risarcimento del danno, un'amministrazione che motivi obbligatoriamente le proprie decisioni. Sostanzialmente, nell'amministrazione dovranno prevalere le buone pratiche amministrative sull'esempio dell'ordinamento europeo.

Viene ribadita l'esigenza che le società partecipate adottino tutti gli atti e le procedure nel rispetto dei principi generali applicabili alle pubbliche amministrazioni nella materia dei concorsi pubblici.

Ciò significa che anche le società a partecipazione pubblica ai fini dell'assunzione di personale sono tenute ad utilizzare lo strumento della selezione dei candidati fondato sul rispetto del principio del concorso pubblico.

I principi generali nella materia dei concorsi pubblici sono quelli di trasparenza, di pubblicità e di imparzialità che trovano il loro fondamento nell'articolo 97 della Costituzione applicabile al sistema concorsuale in favore dei pubblici impiegati, nonché quelli previsti dall'articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001.

Il principio di imparzialità sancito dal predetto articolo 97, comma 1, Costituzione ed attuato dal d.lgs. n. 165/2001, all'articolo 35, comma 3, trova numerose applicazioni in tutte le fasi in cui una procedura selettiva si articola; dalla fase dell'accesso a quella delle operazioni concorsuali, da quella della composizione delle commissioni giudicatrici a quella delle valutazioni delle prove, dalle modalità di redazione del bando a quella della trasparenza e pubblicità del medesimo procedimento.

In merito, il comma 3 dell'articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001 indica una serie di regole valevoli per tutte le procedure di reclutamento nella P.A.

Esse sono:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Le società a controllo pubblico sono anch'esse tenute all'osservanza di detti principi nei casi di procedimenti di reclutamento di personale. Esse sono tenute a predisporre specifici provvedimenti, anche mediante l'adozione di appositi regolamenti interni, con i quali disciplinare l'intera materia, assicurando la piena osservanza dei suindicati principi generali.

In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti da parte delle società a controllo pubblico, trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il successivo comma 3 del citato articolo 19 dispone l'obbligo per le società partecipate di pubblicare sul proprio sito istituzionale i suindicati provvedimenti disciplinanti criteri e modalità di reclutamento del personale al fine di assicurare la massima trasparenza di tutte le procedure. In caso di mancata o incompleta pubblicazione di detti provvedimenti trovano applicazione le sanzioni di cui agli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del D. Lgs. n. 33 così come successivamente modificati dal d.lgs. n. 97/2016.

La norma sancisce, al comma 4, che ai fini retributivi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 2126 c.c. - la mancanza di provvedimenti di reclutamento da parte delle società determina la nullità dei contratti di lavoro, fermo restando la giurisdizione ordinaria in materia.

INTERVENTI OBBLIGATORI: ATTIVAZIONE DI PROCESSI ORGANIZZATIVI

Il Testo Unico demanda alle amministrazioni pubbliche partecipanti la fissazione degli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento dei costi, con un maggiore coinvolgimento delle società a controllo pubblico.

Il quadro normativo di riferimento è ora costituito da tre disposizioni contenute nell'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016:

a) le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale (comma 5);

b) le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello (comma 6);

c) i provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (comma 6).

L'approccio strategico è quindi definito dall'art. 19, comma 5 del d.lgs. n. 175/2016, che prevede l'obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche socie di fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle

per il personale, delle società controllate, mediante il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale nel rispetto:

- a) dei provvedimenti adottati dalle medesime società e, nel caso di contenimento degli oneri contrattuali, della contrattazione di secondo livello;
- b) di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti a carico delle medesime società che stabiliscono divieti e limitazioni alle assunzioni di personale;
- c) di quanto disciplinato dal medesimo d.lgs. n. 175/2016, con particolare riguardo dall'articolo 25 che disciplina in via transitoria le procedure di eccedenza del personale presso le medesime società.

In tali atti di indirizzo gli enti devono focalizzare l'attenzione in particolare sulle spese per il personale, potendo prevedere il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, dovendo tenere in considerazione sia i limiti stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche sia i vincoli definiti dall'art. 25 dello stesso decreto (utilizzo obbligatorio della mobilità per i lavoratori individuati in esubero e correlato blocco delle assunzioni a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018).

Da quanto sopra deriva che le società partecipate non sono assoggettate all'obbligo di una riduzione delle spese di personale, dato che devono "solo" attenersi agli obiettivi di contenimento fissati con gli atti di indirizzo degli enti soci.

GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA

Il comma 7 del citato art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016 dispone poi che i provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'articolo 22 del Testo Unico integra il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza amministrativa, e prevede che le società in controllo pubblico assicurino il livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti.

ALTRI ADEMPIMENTI

L'art. 19 del Testo Unico dispone inoltre, al comma 8, che prima di poter effettuare nuove assunzioni, le amministrazioni pubbliche, nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi prima affidati ad una società partecipata, procedono - nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili - al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti dall'amministrazione e transitate alle dipendenze delle società interessata da tale reinternalizzazione, utilizzando specifici processi di mobilità.

Il comma 9 del medesimo art. 19 prevede che le disposizioni in materia di gestione delle eccedenze di personale delle società partecipate di cui alla legge di stabilità per il 2014 (commi da 565 a 568 della legge n. 147/2013) trovino applicazione esclusivamente per le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

DISCIPLINA TRANSITORIA IN MATERIA DI PERSONALE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

L'art. 25 del Testo Unico prevede che le Società Partecipate, entro il 23 marzo 2017, effettuino una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, il cui elenco, con la

puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla Regione nel cui territorio la società ha sede legale.

La Regione forma e gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti agevolando processi di mobilità e trasmette gli elenchi dei lavoratori, dichiarati eccedenti e non ricollocati, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.

Fino al 30 giugno 2018 le società a controllo pubblico non possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo agli elenchi regionali.

Solo nel caso in cui sia indispensabile assumere lavoratori altamente specializzati con profili non disponibili negli elenchi, le Regioni – fino a 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento - possono autorizzare, in deroga al blocco, l'avvio di nuove assunzioni.

Decorso tale periodo l'autorizzazione è rilasciata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. E' infine prevista la nullità dei rapporti di lavoro stipulati in violazione delle norme su indicate.

L'articolo in questione non si applica alle società miste a prevalente capitale privato che gestiscono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti hanno prodotto un risultato positivo.

LE SOCIETA' PARTECIPATE DESTINATARIE DEGLI INDIRIZZI

La corretta applicazione ed attuazione delle disposizioni del decreto di riforma delle società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo alla materia della gestione del personale, è anche legata alle capacità delle amministrazioni pubbliche partecipanti, di "imporre" l'osservanza degli obiettivi fissati e di assicurare un concreto ed efficace controllo sulle medesime società, al fine della piena osservanza ed attuazione da parte delle stesse degli interessi pubblici e generali.

A tale proposito va ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 25.11.2015 è stato, tra l'altro, individuato il Gruppo "Amministrazione Pubblica" della Città di Cantù (tenendo conto di quanto previsto dal punto 2 dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011), costituito dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali, come di seguito individuato:

ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA' DI CANTU'

	Tipologia soggetto	Denominazione	Missione bilancio
1	Società partecipata	Canturina Servizi Territoriali S.p.A.	d. tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali h. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente i. trasporti e diritto alla mobilità l. tutela della salute
2	Società partecipata	Sud Seveso Servizi SpA	h. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
3	Società partecipata	Valbe Servizi S.p.A.	h. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
4	Società partecipata	Como Acqua s.r.l.	h. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
5	Società partecipata	Lario Reti Holding	h. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
6	Società partecipata	Idroservice s.r.l. (indiretta)	h. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

7	Società partecipata	Lario Reti Gas (indiretta)	h. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Società partecipata	Consorzio Pubblici Trasporti S.p.A.	i. trasporti e diritto alla mobilità
9	Società partecipata	SPT Holding (indiretta)	i. trasporti e diritto alla mobilità

Con il medesimo provvedimento è stato altresì individuato l'ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA' DI CANTU' OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2016, costituito da: **Canturina Servizi Territoriali S.p.A., Sud Seveso Servizi S.p.A. e Como Acqua s.r.l.;**

Tutto ciò premesso, in attesa del completamento delle disposizioni in materia, si ritiene opportuno e necessario:

1. approvare il presente documento contenente OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE, DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI CANTU', in applicazione dell'art. 19 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016;
2. dare atto che i presenti OBIETTIVI sono rivolti principalmente alle SOCIETA' PARTECIPATE COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA' DI CANTU', ed in particolare a: Canturina Servizi Territoriali S.p.A., a Sud Seveso Servizi S.p.A., a Como Acqua s.r.l., che sono state individuate quali oggetto di consolidamento nel Bilancio Consolidato esercizio 2016;
3. dare atto che gli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, precludono agli enti locali, in sede di adozione degli atti di indirizzo, di derogare all'obbligo di contenimento delle assunzioni di personale nelle società partecipate anche nel caso in cui le stesse siano tenute a svolgere nuovi ed ulteriori servizi (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Abruzzo - deliberazione n. 252/2016/PAR del 21 dicembre 2016);
4. dare atto che il disposto normativo introduce una maggiore flessibilità, essendo consentito programmare/effettuare le operazioni di contenimento sul complesso delle spese di funzionamento e non solo su quelle per il personale, con possibili compensazioni tra le diverse tipologie di costi.

OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE, DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI CANTU', in applicazione dell'art. 19 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016

1. Il presente provvedimento fissa obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, per le Società partecipate dal Comune di Cantù: **Canturina Servizi Territoriali S.p.A., Sud Seveso Servizi S.p.A. e Como Acqua s.r.l.** (di seguito "Società");
2. Le "Società" devono svolgere esclusivamente azioni strumentali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
3. Le "Società", nell'esercizio delle proprie funzioni:
 - a. agiscono perseguendo le proprie finalità, nell'ottica della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;
 - b. agiscono nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

4. L'esigenza di controllo sui costi sostenuti dalle Società partecipate dagli enti, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 175/2016 trovava fonte nei principi generali di economicità ed efficienza che devono sempre guidare la gestione di un soggetto, anche societario, operante con fondi pubblici (D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito dalla Legge 7.12.2012 n. 213).

Ora, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 6 comma 6 del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 (riduzione del 10% dei compensi a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o collegio successivo alla data di entrata in vigore della norma) e dell'art. 4 comma 4 secondo periodo del D.L. n. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012 (ancora vigente), il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 % di quanto complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (principio richiamato dalla Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Regione Liguria, 25.10.2016 n. 90)

5. Le "Società":
 - a. sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 50/2016 (fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti in house);
 - b. sono tenute all'applicazione dell'art 19 del d.lgs. n. 175/2016 con particolare riferimento a personale, trasparenza e spese funzionamento;
 - c. devono ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 175/2016 "disciplina transitoria" ed in particolare, fino al 30 giugno 2018, non possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato;
 - d. possono effettuare sostituzioni di personale cessato per pensionamento con personale a tempo determinato (tale vincolo comporta di per sé, su base pluriennale, una condizione di contenimento della spesa di personale);
6. Il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato è vigente anche con riferimento all'eventuale svolgimento di nuove funzioni e servizi, nel rispetto delle previsioni di cui all'oggetto sociale.
 La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Abruzzo, pronuncia n. 252 del 21.12.2016 evidenzia che gli articoli 19 e 25 del D. Lgs. n. 175/2016 precludono agli enti locali, in sede di adozione degli atti di indirizzo, di derogare all'obbligo di contenimento delle assunzioni di personale nelle società partecipate anche nel caso in cui le stesse siano tenute a svolgere nuovi ed ulteriori servizi. La possibilità di nuove assunzioni a tempo indeterminato è subordinata all'esaurimento degli elenchi delle "eccedenze" di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 175/2016 e con una sola possibilità di deroga, rappresentata dall'assunzione di personale infungibile, che deve essere autorizzata ai sensi del comma 5 del medesimo art. 25.
7. Le "Società" sono soggette a controllo multidisciplinare di regolarità amministrativa e contabile, oltre che di verifica dell'andamento economico finanziario;
8. Le "Società", nell'adeguare le proprie politiche di reclutamento del personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica, assicurano le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.
9. Nell'ambito degli obiettivi fissati le "Società" possono operare in un arco di riferimento triennale, nel senso che il contenimento delle spese di funzionamento deve essere valutato nel triennio di riferimento. E' quindi possibile compensare le varie voci di spesa nell'ambito del triennio (ammettendo la possibilità che la razionalizzazione di alcune tipologie possa generare risparmi che possano essere investiti in altre – ad esempio un risparmio nel reclutamento temporaneo di risorse umane può garantire un maggiore investimento nelle spese per l'informatica).

